



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BERGAMO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOCATELLI	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	LANCIA	LORENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>	LAURIA	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 319/14

UDIENZA DEL

27/06/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° 552

PRONUNCIATA IL:

27 GIU 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

21 LUG 2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 319/14  
depositato il 28/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F04C302806/2013 IVA-AL 30 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB IN CITTA'  
VIA S ANTONINO 3 24122 BERGAMO BG

difeso da:

LOBERTO RAG. SALVATORE  
VIA S. ANTONINO,3 24100 BERGAMO BG



Il Segretario

SEGRETARIO  
- *Marcello Vita* -

N.319/2014

### **Svolgimento del processo**

A seguito di verifica effettuata nei confronti di Associazione sportiva dilettantistica Golf Club in Città, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo redigeva processo verbale del 23.5.2011 con il quale constatava l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art.148 comma 8 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 per l'applicazione del regime agevolativo in favore per gli enti non commerciali: in particolare rilevava la mancanza del requisito normativo della partecipazione democratica alla organizzazione dell'associazione. Conseguentemente emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta 2008 con il quale considerava imponibili le quote associative provvedendo al recupero dell'Iva nella misura di euro 58.577,75, oltre a sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 142.389,40.

Avverso l'avviso di accertamento l'Associazione sportiva dilettantistica Golf Club in Città propone ricorso per i seguenti motivi: insussistenza della violazione della clausola di democraticità atteso che la convocazione delle assemblee è sempre avvenuta mediante esposizione in bacheca dell'ordine del giorno in conformità alla norma statutaria; allega autocertificazioni dei soci attestanti che gli stessi non hanno volontariamente partecipato alle assemblee; il fatto che alle assemblee straordinarie del 14.3.2005, 15.4.2008 e 31.3.2001 abbiano partecipato soltanto i soci amministratori non viola la clausola di democraticità, come ritenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 24.4.2013 e dovendosi considerare che la mancata partecipazione dei soci costituisce esercizio di un diritto e non violazione della regola di democrazia interna che deve qualificare l'associazione dilettantistica.

Con memoria illustrativa replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate; in particolare segnala che l'art.11 dello Statuto, allegato al verbale di assemblea straordinaria del 15.4.2008, prevede la possibilità di dare avviso ai soci mediante affissione della convocazione nei locali della associazione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso:

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

1. Dal processo verbale di constatazione in atti risulta che la ricorrente Associazione sportiva dilettantistica Golf Club in Città, già Associazione Golf Parco dei Colli Bergamo, gestisce un complesso immobiliare costituito da campo di golf, bar

spogliatoio, Uffici di segreteria ecc. a seguito di contratto di subaffitto stipulato con la concedente Sporting Club Parco dei Colli srl, proseguendo la medesima attività di gestione del complesso aziendale precedentemente solta dalla società commerciale concedente.

Ai fini dell' applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.148 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 non è sufficiente l'inserzione nello Statuto della autoqualificazione di "associazione senza fine di lucro" ma occorre che concretamente l'associazione attui le prescrizioni contenute nella citata norma relative alla effettività del rapporto associativo e alla applicazione del principio di partecipazione democratica (art.148 comma 8 lett.c ed e). In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e in materia di imposte dirette dall'art.148 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione senza fine di lucro, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle citate norme. Ne consegue che correttamente il giudice di merito esclude dai suddetti benefici l'associazione sportiva ( gestore di una palestra) la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore e le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale. (Sez. 5, Sentenza n. 22578 del 11/12/2012, Rv. 625041; Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012, Rv. 622732).

I verificatori hanno accertato la totale assenza del requisito della organizzazione democratica poiché: dai verbali delle assemblee straordinarie esibite dalla ricorrente in corso di verifica, svoltesi in data 14.3.2005 e 15.4.2008, nel corso delle quali sono state assunte decisioni fondamentali per l'attività associativa (quale l'adozione di un nuovo Statuto) hanno partecipato i soli soci amministratori Baleri Elia, Livio Marco e Orlandini Silvia; inoltre le assemblee in oggetto sono state convocate mediante semplice affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dei locali, in violazione dell'allora vigente art..16 dello Statuto deliberato il 14.3.2005, il quale stabiliva l'obbligo di dare avviso ai soci della convocazione dell'assemblea mediante lettera circolare spedita quindici giorni prima e affissa nella bacheca. La deduzione contenuta nella memoria illustrativa della ricorrente,

secondo cui la convocazione dell'assemblea mediante semplice affissione dell'avviso in bacheca è conforme alla previsione contenuta nell'art.11 dello Statuto dell'Associazione approvato dalla Assemblea straordinaria del 15.4.2008, non è pertinente, atteso che, a prescindere dalla conformità di tale modalità di convocazione alla prescrizione di legge volta a garanzia l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa, è certo che tale disposizione modificativa dello Statuto successivamente introdotta non poteva avere efficacia retroattiva.

Le autocertificazioni effettuate a norma dell'art.47 del d.p.R. n.445 del 2000 prodotte dalla società ricorrente con l'allegato 9 (peraltro senza la fotocopia del documento di identità richiesto dall'art.38 d.P.R. cit.), contenenti le dichiarazioni di soggetti indicati come soci che affermano di aver preso visione della convocazione per la assemblea straordinaria del 30.3.2011 affissa nella bacheca dei locali e di non avervi volontariamente partecipato, sono prive di valenza probatoria nel processo tributario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, al pari delle autocertificazioni in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale; con specifico riguardo al contenzioso tributario, l'attribuzione di efficacia probatoria a tali dichiarazioni trova un ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, poiché l'ammissione di tali prove dichiarative consentirebbe l'ingresso di un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo. (Sez. 5, Sentenza n. 703 del 15/01/2007, Rv. 595121).

Risulta pertanto fondata la ricostruzione dell'Ufficio secondo cui l'attività dell'Associazione, in mancanza del requisito normativa delle effettiva partecipazione dei soci, è sostanzialmente riconducibile ad una attività di tipo commerciale di erogazione continuativa di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, riferibile esclusivamente ai soci amministratori Baleri Elia, Orlandini Claudia e Livio Marco. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

**p.q.m.**

rigetta il ricorso. Spese compensate.

Bergamo 27.6.2014.

Presidente estensore.

Giuseppe Locatelli

*Locatelli G.*